



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e in particolare l'articolo 18 bis, comma 6, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone che “*Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” ed in particolare l'articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- VISTO in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*;
- VISTA la *milestone* UE M4C1-10 che prevede l’entrata in vigore delle disposizioni attuative per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell’istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;
- VISTO il *target* M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
- VISTO l’accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, e, in particolare, l’articolo 5, recante “*Scuola secondaria di I grado*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, avente a oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a*

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, di adozione del *"Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, avente a oggetto *"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, recante *"Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)"*, e in particolare l'allegato 2, recante *"Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative al D.M. 509/99"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, riguardante *"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal d.P.R. n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, concernente il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, riguardante *“Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, recante adozione delle linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 92 del 4 agosto 2022;

ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 settembre 2022;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'università e della ricerca espresso con nota del 13 novembre 2023, prot. n. 11286;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 18 *bis*, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente decreto integra i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28.
2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) CFU: crediti formativi universitari;
 - b) SSD: settori scientifico-disciplinari.

Articolo 2

(Classi di concorso A-26 e A-28)

1. La Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua per le sole classi di concorso A-26 e A-28, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi e i titoli necessari per l'accesso alle stesse.

Articolo 3

(Requisiti di accesso)

1. Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
2. Ai fini dell'integrazione del piano di studi, per gli esami all'interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD corrispondenti alle discipline richieste.

Articolo 4

(Equiparazione tra titoli di studio)

1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata "Titoli di accesso Lauree magistrali", è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Articolo 5

(Norme transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Prof. Giuseppe Valditara

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini